

FAX

A/To: 066795777@fax.agenziaentrate.it

Da / From: DC NORM ENTI NON COMMERCIALI E ONLUS

Società / Company: AGENZIA DELLE ENTRATE

Numero fax / Fax Number: 0650769818

Numero pagine, questa inclusa /
Number of pages, including this one: 8 10:31:39 12-JAN-2015

TESTO:

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

Da: DC NORM ENTI NON COMMERCIALI E ONLUS

Inviato: giovedì 8 gennaio 2015 12:25

A: '066991650@fax.agenziaentrato.it'

Cc: RUSSETTI GUERINO; BAFFA MARIA ELOISA

Oggetto: Interpello n. 954-684/2014 ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.



Settore Imposte Indirette
Ufficio Enti non Commerciali e Onlus

FAX

Da	DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA
N. fax :	06/50769818

A	ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI
N. fax	066795777
N. pagine	6 (inclusa la presente)
Data	08/01/2015
OGGETTO:	Interpello n. 954-684/2014
Prot.	2015/1183

Si trasmette la risposta relativa all'istanza di interpello da Voi presentata.

SI PREGA DI CONFERMARE VIA TELEFAX L'AVVENUTA RICEZIONE DELLA PRESENTE

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Fax 06/50769818


Con la presente confermo l'avvenuta ricezione della risposta all'interpello indicato in oggetto.

Data

Firma

In caso di incompleta o imperfetta ricezione contattare il seguente numero telefonico 06/50545546

Le informazioni contenute in questo documento inviato a mezzo via fax sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte indirette

Ufficio Enti non commerciali e Onlus

Roma,

17 GEN 2015

ORDINE NAZIONALE DEI
TECNOLOGI ALIMENTARI
VIA ARENULA 70
00186 ROMA (RM)

c.p.c. Direzione Regionale del Lazio
Via G. Capranesi, 54
Roma

Prot.

OGGETTO: *Interpello 954-684/2014-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*
ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI
Codice Fiscale 93157880233
Istanza presentata il 17/09/2014

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Ordine Nazionale Tecnologi Alimentari, ente pubblico non economico, chiede chiarimenti in merito al trattamento fiscale:

- 1) dell'attività di sponsorizzazione effettuata nei convegni o meeting dal medesimo organizzatore;
- 2) delle quote di partecipazione versate dai propri iscritti o dagli appartenenti ad altri Ordini professionali per corsi di formazione organizzati sempre dall'Ordine istante.

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Via Cristoforo Colombo n. 426 C/1 - CAP 00145 Roma
Tel. 0650545491 - Fax 0650545497 - e-mail: dc.norm.commercialeonlus@agenziaentrate.it

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0001183.08-01-2015-U

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante Ordine ritiene che i quesiti prospettati debbano essere risolti nel seguente modo:

- 1) per tutte le entrate che sono da considerarsi commerciali, l'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari deve richiedere l'apertura della partita IVA ed istituire una contabilità separata con tutti gli adempimenti connessi. L'Ordine, inoltre, ritiene di poter optare per il regime fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
- 2) anche i contributi percepiti nell'ambito di corsi di formazione organizzati dall'Ordine sono entrate relative all'attività commerciale.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari è un ente pubblico non economico e rientra, ai fini fiscali, tra gli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), non avendo quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale. Per tali enti, l'articolo 4, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972 stabilisce che *"si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole"*. Ciò premesso, in merito al quesito *sub 1)*, si fa presente che, come evidenziato nella risoluzione n. 88/E dell'11 luglio 2005, il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico a prestazioni corrispettive, comprendente una serie di ipotesi in cui una parte (detta *sponsor*) si obbliga ad erogare mezzi economici, al fine di ottenere notorietà pubblica, nei confronti di un altro soggetto (sponsorizzato o *sponsee*), il quale si

impegna ad effettuare determinate prestazioni affinché tale ritorno di immagine venga effettivamente conseguito.

La sponsorizzazione costituisce, in sostanza, una particolare forma di pubblicità commerciale, attività considerata in ogni caso commerciale ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, lettera i), del DPR n. 633 del 1972, anche quando esercitata da enti pubblici.

Pertanto, con riferimento al caso in esame, l'attività (commerciale) di sponsorizzazione - effettuata con i requisiti della professionalità, dell'organizzazione, della sistematicità e dell'abitudine - integra i presupposti per l'applicazione dell'IVA, con aliquota ordinaria.

Ai fini IRES, si precisa, secondo quanto previsto dall'articolo 143 del TUIR, che il reddito complessivo degli enti non commerciali *"è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva"*.

Pertanto, i proventi percepiti dall'Ordine per l'attività di sponsorizzazione rilevano, in quanto attività organizzata, come redditi d'impresa.

Le medesime considerazioni valgono anche ai fini IRES per l'attività di formazione di cui al quesito *sub 2)*, effettuata dall'Ordine, sia per i propri iscritti che per soggetti iscritti in altri ordini professionali, a fronte del pagamento di una "quota" o "contributo".

Con la risoluzione n. 66 del 23 maggio 2000, è stato chiarito, in conformità a quanto sancito dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza 11 maggio 1990 n. 4050, sez. I civ.), che l'attività di insegnamento non si sottrae agli oneri di carattere tributario, dovendosi considerare in astratto come attività d'impresa commerciale quando ha i connotati dell'organizzazione, della professionalità, dell'attività economica e dello scopo di lucro in senso oggettivo, cioè inteso come idoneità in sé dell'impresa a produrre un profitto.

Peraltro, ai fini IVA, si ricorda che l'articolo 10, comma 1, numero 20) del DPR n. 633/72, prevede l'esenzione dall'IVA per *"le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale"*.

In ordine agli adempimenti contabili, si evidenzia che l'articolo 144, comma 2, del TUIR, impone agli enti non commerciali la tenuta di una contabilità separata, conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo quanto disposto dal successivo comma 6 dello stesso articolo 144 del TUIR, che dispone l'esenzione da tale obbligo qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge.

In particolare, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del citato DPR n. 600 del 1973, agli enti non commerciali si applicano, tra le altre, le disposizioni dell'articolo 14 dello stesso DPR n. 600 che, al comma 1, lettera b), impone, altresì, la tenuta dei *"registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"*.

La contabilità separata sarà, inoltre, funzionale all'esercizio della detrazione dell'IVA relativa agli acquisti ed alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali, (cfr. art. 19 ter del DPR n. 633 del 1972).

Si precisa, infine, diversamente da quanto indicato nella soluzione prospettata, che l'Ordine non rientra tra i soggetti che possono applicare il regime forfettario di determinazione del reddito di cui alla legge n. 398 del 1991, inizialmente destinato alle sole associazioni sportive dilettantistiche, successivamente esteso alle associazioni private senza scopo di lucro ed alle pro-loco, (articolo 9-bis del decreto-legge 30

dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66), e poi anche alle società sportive dilettantistiche (articolo 90, comma 1, legge n. 286 del 27 dicembre 2002) e a tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 31 legge n. 350 del 24 dicembre 2003.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Giovanni Spalletta

